
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 23 MAR. 2014

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE

N. 557 del 21 MAR. 2014

DIREZIONE Amministrativa del Distretto Territoriale e Servizio Affari Generali.

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: liquidazione e pagamento spese di registrazione della sentenza n798/2011 della Corte di Appello di Catania resa nella controversia tra Di Paola Maria Paola, l'AUSL 7, il Dott. Bonfiglio Luca, il Dott. Giovanni Maltese ed Altri.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Tolomeo

Il 21 MAR. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Sanitario, Dott. Vito Amato, sostituto del Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del D.lvo 502/92 e s.m.i. e dall'art. 20 comma 2 della L.R. 5/2009, **ADOTTA** nella duplice veste, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Dott. Franco Maniscalco e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa del Territorio e Servizio Affari Generali che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Vista la nota n. 15268 del 17.02.2014 con la quale l'Assessorato Regionale della Salute ha delegato al Direttore Sanitario Aziendale le funzioni di Commissario Straordinario;

Premesso che, con atto di citazione, notificato il 17/05/1993 alla USL 23 di Ragusa, al Dr. Bonfiglio Luca e al Dr. Maltese Giovanni, la sig.ra Di Paola Maria Paola chiedeva il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell'operazione effettuata presso il reparto di ostetricia dell'Ospedale Civile di Ragusa il 09/03/1989;

Che, con atto deliberativo n. 1828 del 24/06/1993 la USL 23 di Ragusa nominava quale difensore di fiducia l'Avv. Vittorio Guastella del Foro di Ragusa autorizzando lo stesso a chiamare in causa ai fini di garanzia la Compagnia di Assicurazione, la Cattolica Assicurazioni S.p.A.;

Che all'udienza del 02/21/1998 il Giudice Istruttore dichiarava interotto il giudizio, a seguito della soppressione delle UU.SS.LL. ed il trasferimento delle loro posizioni giuridiche alle A.A.UU.SS.LL.;

Che il 06/12/1999 veniva notificato ricorso per riassunzione relativa alla causa precedentemente interrotta alla A.USL 7 di Ragusa, all'OMPA di Ragusa, all'A.USL di Siracusa, all'Ufficio Gestione Stralcio ex USL 23 di Ragusa, all'Ufficio Gestione Stralcio ex Usl 26 di Siracusa, al Dr. Bonfiglio Luca, al Dr. Maltese Giovanni, alla Cattolica Assicurazioni, alla Assitalia Assicurazioni ed all'Assessorato Regionale alla Sanità,

Che con atto deliberativo n. 1 del 11/01/2000 C.L. veniva conferito incarico professionale per la difesa della Gestione Stralcio ex USL 23 all'Avv. Vittorio Guastella, avvocato già nominato per il precedente giudizio;

Vista la sentenza n. 361/2001 della Sezione Stralcio del Tribunale di Ragusa con cui il Giudice Istruttore non definitivamente decidendo: 1) dichiara l'estromissione dal giudizio dell'Azienda Regionale di 2° livello Ospedali Civile e M. Paternò Arezzo, 2) dichiara responsabili del danno subito dall'attrice per cui è causa l'équipe mediche che hanno eseguito gli interventi chirurgici, e in particolare nelle percentuali del 90% l'équipe medica di Siracusa in persone dei D.ri Di Franco Franco, Mazzone Luigi e Tinè Pietro; 3) Condanna solidalmente fra loro l'Azienda USL 7 - Ragusa e i dottori Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni, a risarcire all'attrice il danno biologico e il danno morale per cui è causa in misura pari al 90% di esse e che ascende a complessive lire 399.515.625 riferite all'epoca dei fatti e cioè al 09/03/1989, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla suddetta somma di anno in anno rivalutata; 4) condanna solidamente fra loro l'Azienda USL di Siracusa e i dottori Di Franco Franco, Mazzone Luigi e Tinè Piero a risarcire all'attrice il danno biologico e il danno morale per cui è causa in misura pari al 10% di essi corrispondente a complessive lire 44.390.630 riferita all'epoca dei fatti e cioè al 09/03/1989, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla suddetta somma di anno in anno rivalutata; 5) condanna la società Assitalia Assicurazioni S.p.A. a rivalutare l'Azienda USL di Siracusa del danno di cui al seriore n. 4; 6) pone le spese del giudizio a carico dei D.ri Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni e dell'Azienda USL 7 - Ragusa solidamente fra loro per il 90% e dei dottori Di Franco Franco, Mazzone Luigi, Tinè Piero e dell'Azienda Usl di Siracusa per il 10% e rinvia alla sentenza definitiva per la loro liquidazione;

Vista la sentenza definitiva n. 75 del 28/01/2004, resa nella causa civile per risarcimento

Considerato che, in conformità alle vigenti disposizioni, occorre procedere alla registrazione della predetta sentenza, come da modello F-24 trasmesso dalla Agenzia delle Entrate, per l'importo di Euro 5.835,38 e che il relativo onere grava in solido su tutte le parti del giudizio;



Tenuto conto della soccombenza dell'Azienda, nel nome e nell'interesse della Gestione Liquidatoria ex USL 23, della necessità di provvedere a detta registrazione e che, ad oggi, i dottori Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni non hanno provveduto;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi rassegnati in premessa da intendersi qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- Procedere alla registrazione della sentenza della Corte di Appello di Catania n. 798/2011 resa nella controversia tra Di Paola Maria Paola, la AUSL 7 di Ragusa (nel nome e nell'interesse della gestione liquidatoria ex USL 23), il Dott. Bonfiglio Luca, il Dott. Giovanni Maltese ed Altri, meglio descritta in premessa;
- In conseguenza, liquidare e pagare alla Agenzia delle Entrate di Catania a mezzo modello F-24 l'importo di Euro 5.835,38;
- Autorizzare la relativa spesa a gravare sulla delibera n. 3229 del 12.09.2007 avente ad oggetto: "approvazione rendiconto dei debiti nella gestione stralcio e iscrizione somme nel conto patrimoniale dell'AUSL 7";
- Disporre la immediata esecutività del presente atto.
- Dare comunicazione dell'avvenuto pagamento alle altre parti del giudizio ed alla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
- Procedere alla trasmissione della presente deliberazione alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

danni tra la sig.ra Di Paola Maria Paola e l'USL 23 ed altri, la sezione stralcio del Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo: *"dichiara quantificato in € 61.061,78 il danno patrimoniale subito dall'attrice; condanna solidamente fra loro l'Azienda Sanitaria Locale di Ragusa ed i dottori Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni a risarcire all'attrice il danno patrimoniale in misura pari al 90% di detto danno, corrispondente ad € 54.955,60, quantifica in € 15.173,71 oltre IVA e CPA le spese del giudizio, condanna solidamente fra loro l'Azienda Sanitaria Locale di Ragusa ed i dottori Bonfiglio Luca e Maltese Giovanni al pagamento delle spese del giudizio nella misura del 90%;*

Vista la comunicazione del 04/02/2004 dell'Avv. S.V. Guastella, difensore della Gestione Stralcio nella causa in oggetto, con la quale si rilevava la necessità e convenienza della proposizione dell'appello sia nei confronti sia della citata sentenza n. 75/04 sia della precedente sentenza non definitiva n. 361/01 (nei confronti della quale è stata fatta e reiterata riserva di appello), sia sotto il profilo della legittimazione che sotto il profilo del merito, stante numerosi errori nelle stesse contenute, uno su tutti la condanna al risarcimento dell'Azienda Sanitaria Locale di Ragusa (parte estranea alla causa) anziché della Gestione Stralcio dell'ex USL 23 di Ragusa, dato che il giudizio è stato introdotto contro l'Usl 23 di Ragusa e, dopo, l'interruzione, riassunto nei confronti dell'Ufficio Gestione Stralcio,

Vista la deliberazione n. 802 del 03/03/2001 a mezzo della quale l'A.USL 7 conferiva incarico di proporre appello avverso detta decisione all'Avv. Salvatore Vittorio Guastella per le ragioni meglio esposte nel citato atto;

Vista la decisione n. 798/2011 del 31/05/2011, a mezzo della quale la Corte di Appello di Catania, sezione I^a, disponeva: *"La Corte, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 61/2001 + 186/2005 R.G., in riforma della sentenza non definitiva 361/2001, emessa in data 3 febbraio 2004, così statuisce in grado di appello: rigetta la domanda proposta da Maria Paola di Paola nei confronti di Azienda USL 7 di Ragusa e di Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Dichiara, a riguardo dell'evento pregiudizievole per cui è causa, la responsabilità civile della Gestione Liquidatoria Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, e della Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, nella misura percentuale, rispettivamente del 60% e del 40%. Determina il danno biologico nella misura di € 130.103,83 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come precisati nella parte motivata. Conferma la sentenza RG 75/2004 del 2 febbraio 2004 in punto di determinazione del danno patrimoniale. Condanna, quanto al danno biologico, la Gestione Liquidatoria Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, al pagamento della somma di € 78.062,29, oltre accessori, e la Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, al pagamento della somma di € 52.041,53, oltre accessori. Condanna, quanto al danno patrimoniale, la Gestione Liquidatore Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, al pagamento della somma di € 36.637,06 e la Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, al pagamento della somma di € 24.424,71. Condanna, la Gestione Liquidatoria Usl 23 di Ragusa, in solido con Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, e la Gestione Liquidatoria Usl 26 di Siracusa, in solido con Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, alla refusione delle spese processuali afferenti al giudizio di primo grado, come esattamente determinata nella sentenza 75/2004 del 3 febbraio 2004, nella misura, rispettivamente del 60% e del 40%. I medesimi concorreranno alla ripartizione delle spese di CTU, come già liquidato, nella medesima misura percentuale. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio di appello: Compensa le spese processuali tra Maria Paola di Paola, per un verso, e Luca Bonfiglio, Giovanni Maltese, Sebastiano Franco Di Franco, Luigi Mazzone e Piero Tinè, per altro verso. Condanna le Gestioni Liquidatorie alla refusione, in favore di Azienda Usl 7 di Ragusa, Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e Maria Paola Di Paola, delle spese processionali che si liquidano, per la prima, in complessivi € 5.690,00, in essi compresi € 690,00 per esborsi, € 2.500,00 per diritti ed €*

2.500,00 per onorario, ed, in favore della seconda e della terza, per ciascuno, in complessivi € 5.000,00, in essi compresi € 2.500,00 per diritti ed € 2.500,00 per onorari, il tutto oltre iva, cpa e spese generali. Compensa le spese processuali tra le Gestioni Liquidatorie ed i sanitari costituiti. Compensa le spese processuali tra Società Cattolica di Assicurazioni scarl ed Assitalia Le Assicurazioni d'Italia spa nei confronti delle altre parti costituite. Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 8 febbraio 2011”;

Vista la nota prot. 45589 del 27.5.2013 dell'Assessorato della Salute, che trasmette copia della sentenza n. 798/2011 citata, notificata in forma esecutiva al predetto Assessorato, quale gestione liquidatoria ex USL 23 il 14.5.2013, precisando che “ai sensi e per gli effetti del D.A. n. 773/07 dell'8.5.2007, copia della citata decisione viene inoltrata all'ASP di Ragusa affinché possa procedere ai successivi adempimenti, previo opportuno contatto con i soggetti condannati in solido con la ex USL 23 e con riserva dell'esito dell'eventuale ricorso per Cassazione. L'ASP di Ragusa avrà cura di informare la scrivente Area e gli altri destinatari della presente in ordine ai provvedimenti adottati al riguardo, inclusa la Procura della Corte dei Conti (istruttoria n. V2003/03341/MCC) per la successiva azione di rivalsa nei confronti dei sanitari condannati in solido con la ex USL 23.”;

Vista la nota prot. U- 0012410 del 7.6.2013 dell'Azienda, a mezzo della quale si richiede all'Avv. Lanfusa, legale di parte attrice, una nota riepilogativa aggiornata delle somme dovute dalla gestione liquidatoria USL 23 di Ragusa, in solido con i dottori Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese, e si invita e diffida i suddetti Dottori Bonfiglio e Maltese, condannati in solido con la USL 23, a fare prontezza del pagamento della quota ad essi spettante, significando che, diversamente, l'Azienda provvederà, così come richiesto, alla liquidazione delle somme dovute agli aventi diritto ed alla contestuale trasmissione di tutti gli atti di interesse alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, in indirizzo, per la successiva azione di rivalsa; infine si chiede all'Avvocatura Distrettuale di Catania notizie aggiornate sul ricorso per Cassazione che, per quanto noto a questa Azienda, dovrebbe essere tuttora pendente, formulandosi, pertanto, ogni riserva di ripetizione all'esito del predetto giudizio delle somme che verranno corrisposte;

Preso atto che nessun riscontro è pervenuto dai medici come sopra diffidati e che con nota prot. A.I.3/57599 del 12.7.2013 l'Assessorato della Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica, Area Int.3, ha comunicato che è tuttora pendente il ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 798/2011, come comunicato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato ;

Vista la nota fax , pervenuta il 24.6.2013 e successiva del 22.7.2013, dello studio legale Avv. L'Anfusa Maria Antonella, che, su richiesta dell'Azienda, riepiloga le somme dovute dalla gestione liquidatoria ex USL 23 , in solido con i dottori Luca Bonfiglio e Giovanni Maltese;

Vista la deliberazione n. 1557 del 1.8.2013 a mezzo della quale l'Azienda ha provveduto al pagamento dell'importo complessivo di **Euro 247.329,19** in favore degli unici eredi legittimi della signora Di Paola Maria Paola, deceduta il 12.1.2012, signore Frasè Maria Concetta e Frasè Cinzia, come risultanti dalla documentazione acquisita in atti, mediante bonifico bancario nella misura del 50% dell'importo totale per ciascuno (pari ad **Euro 123.664,59**) sugli IBAN indicati nella documentazione allegata, disponendo, nel contempo, la trasmissione di tutti gli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

Visto l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro emanato dalla Agenzia delle Entrate di Catania e relativo alla registrazione della predetta sentenza n. 798/2011 per l'importo di Euro 5.835,38;